TITOLO 4
ORGANI COLLEGIALI

Art. 27 – Gli organi di gestione

1. L'Istituto si avvale di organi di gestione a carattere collegiale i cui componenti vengono eletti o nominati dalla categoria di appartenenza (docenti, personale ATA, genitori) quali il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, l'Organo di Garanzia, o prevedono il diritto/dovere di presenza della totalità degli insegnanti che ne facciano parte, quali il Collegio dei Docenti, i Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe.

TITOLO 4
ORGANI COLLEGIALI

Art. 28 – Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto

1. **ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'I.C..

Questo organo collegiale, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 297/94 e dell'art.3 del DPR 275/99, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità del programma annuale, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno;
b) approvazione del Piano dell'offerta Formativa;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) determinazione, nel Piano dell'Offerta Formativa, del curricolo obbligatorio per i propri alunni ad integrazione della quota definita a livello nazionale con la quota riservata alle scuole;
e) realizzazione di ampliamenti dell'offerta formativa, anche in rete con altre istituzioni scolastiche, coordinati con iniziative promosse dagli Enti Locali;
f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
g) promozione di accordi di rete con altre scuole per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
h) partecipazione dell' I.C. ad attività culturali e sportive di particolare interesse educativo;
i) forme e modalità per lo svolgimento di possibili iniziative assistenziali.

Il Consiglio, nelle sue competenze di governo e di indirizzo, fatti salvi i poteri di gestione e di attività negoziale spettanti al dirigente scolastico ai sensi del D.I.129/2018, delibera in ordine:

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

f) all'utilizzazione economica di opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari e non curriculari;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture entro il quale il dirigente scolastico procede alla scelta del contraente;
i) all'acquisto di immobili.

Nei casi sopra elencati dalla lettera a) fino alla lettera i) di cui al precedente comma, l'attività negoziale è subordinata ad apposita delibera, in tali casi, il dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio.
In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art.10 punto 4 del D. Lgs 297/94 spettano inoltre al Consiglio di Istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.

Il Consiglio indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto Comprensivo.
Al Consiglio compete infine la definizione dell'orario delle attività didattiche.

2. COMPOSIZIONE

Questo Consiglio è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
La partecipazione dei componenti agli organi collegiali della scuola è gratuita.
I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
Nel caso di dimissioni di un Consigliere le stesse verranno discusse al 1° punto all'ordine del giorno della seduta successiva.

3. CONSIGLIO DI ISTITUTO: CONVOCAZIONE E ORARIO DELLE RIUNIONI

La convocazione del Consiglio deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione all'albo generale.
La lettera d'avviso deve contenere gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio, l'ora, la data e il luogo della convocazione e allegata la documentazione sugli argomenti da discutere.
Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale, su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti del Circolo, presso l'ufficio della segreteria.
Il Consiglio è convocato dal Presidente su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio si riunisce periodicamente e, di regola, entro il 15 dicembre per l'approvazione del Programma Annuale, entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il 30 giugno per le verifiche e modifiche al Programma Annuale, oltre che all'inizio e alla fine dell'anno scolastico.
Le riunioni della Giunta e del Consiglio si terranno in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri.
Le riunioni del Consiglio hanno la durata massima di tre ore decorrenti dall'ora di convocazione.
Nel caso di interruzione della discussione dell'Ordine del Giorno per sopraggiunti limiti di orario precedentemente stabiliti, la seduta viene aggiornata in data contestualmente concordata.

4. PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta da quest'ultimo.

5. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Nella sua prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
In caso di parità di voti la votazione deve ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità stesse previste per l'elezione del Presidente.
Il Presidente eletto designa il Segretario tra i membri del Consiglio all'inizio di ogni seduta.

6. VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio di Istituto e degli altri Organi Collegiali sono legittimamente valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
Nell'ora indicata dall'avviso di convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta se i Consiglieri sono in numero legale.

7. PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad esse possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, fatta eccezione per le sedute in cui vengono trattati argomenti concernenti persone.
Del giorno, ora e luogo in cui vengono tenute le sedute, gli elettori vengono informati cinque giorni prima tramite avviso all'albo on line.
Il pubblico viene ammesso alle sedute, compatibilmente con la capienza dei locali disponibili per la riunione del Consiglio e all'idoneità degli stessi, su identificazione da parte di un qualsiasi membro del Consiglio. In assenza di tale identificazione l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e si procederà, seduta stante, all'accertamento mediante riscontro con l'elenco aggiornato degli elettori.
Per approfondire i problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della Scuola, alle sedute del Consiglio possono essere invitati, in qualità di consulenti, oltre agli esperti, rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni dell'Istituto, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi operanti sul territorio.
Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede il consiglio comunale.

8. PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni.
I verbali, dopo l'approvazione, e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia motivata richiesta ai sensi della legge 241/1990.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo/albo online è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.
Il rilascio delle copie delle delibere e degli atti amministrativi, a chi ne fa motivata richiesta è soggetto alle norme sulla trasparenza di cui alla Legge 241/90.

9. ASSENZA DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Istituto, presiede la seduta il vicepresidente. In caso di assenza di questi, il Consigliere più anziano di età della componente genitori.

10. OPERAZIONI PRELIMINARI

In apertura della riunione dopo l'appello dei presenti, viene data lettura del verbale della riunione precedente. Le eventuali osservazioni dei Consiglieri vengono riportate nel verbale della seduta in corso.
Se non vi sono proposte o richieste di correzione o rettifiche il Presidente dichiara approvato il verbale senza votazione.

11. COMUNICAZIONI

Presidente può prendere la parola per fare al Consiglio delle comunicazioni inerenti l'attività del Consiglio, anche se queste non sono inserite nell'Ordine del Giorno.
Su queste comunicazioni non è consentita la votazione.

12. INTERROGAZIONI

Le interrogazioni e le relative risposte non devono occupare complessivamente più di 20 minuti. Interrogazioni e risposte non definite sono rinviate alla riunione successiva con precedenza su altre interrogazioni e risposte.
Saranno prese in esame le interrogazioni pervenute entro la data di riunione della Giunta Esecutiva.

13. INIZIATIVE

Le iniziative assunte dai Consiglieri devono essere presentate per iscritto al Presidente che provvede ad inserirle nell'Ordine del Giorno della successiva seduta.

14. DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI

Alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno si procede secondo l'ordine della loro iscrizione. Il Consiglio può deliberare l'inversione dell'ordine suddetto.

Non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli posti all'Ordine del Giorno.

Solo in via del tutto eccezionale è consentito affrontare un argomento non previsto dall'O.d.G., devono in tal caso, concorrere 2 circostanze: il carattere di indilazionabilità, pena un grave pregiudizio, e la volontà unanime del Consiglio riunito nella totalità dei suoi componenti, di discutere l'argomento non previsto all'O.d.G.

Ogni Consigliere ha la facoltà di proporre argomenti da inserire all'O.d.G. della successiva seduta.

La discussione è diretta dal Presidente.

Chi desidera intervenire alla discussione deve avvertire il Presidente ed ottenere che gli venga concessa la parola. Di regola, su uno stesso argomento dell'O.d.G., ciascun Consigliere può prendere la parola solamente tre volte nella stessa riunione e per la durata, per ogni intervento, di 5 minuti, salvo che il Consiglio non conceda un esplicito consenso di deroga.

E' fatta eccezione per il relatore o per il Consigliere proponente l'argomento in discussione.

E' sempre permesso chiedere la parola per fatto personale, ma spetta al Presidente decidere se esso sussista o meno.

Se il richiedente non è soddisfatto, decide il Consiglio con voto palese, senza discussione.

L'oratore non può essere interrotto. Il Presidente può togliere la parola dopo due successivi richiami ad attenersi all'argomento.

Nessun intervento può essere interrotto o rinviato, per la sua continuazione, ad una successiva riunione. La discussione su ciascun argomento dell'Ordine del Giorno può avere inizio solo dopo che il relatore ha esaurito la propria esposizione. Se nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara esaurita la discussione sull'argomento e lo pone ai voti.

15. DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

Dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione, il Presidente pone ai voti l'argomento e propone al Consiglio di scegliere una delle seguenti forme di votazione:

- appello nominale
- alzata di mano
- votazione a scrutinio segreto.

<u>Appello nominale</u>: i Consiglieri votano individualmente, su chiamata del Presidente, pronunciando a voce alta il loro voto.

Si ricorre a tale sistema quando si ritenga opportuno evidenziare la volontà espressa dai singoli consiglieri.

<u>Alzata di mano</u>: il Presidente invita ad alzare la mano i componenti favorevoli, quindi i contrari e per ultimo gli astenuti.

Votazione a scrutinio segreto: si ricorre allo scrutinio segreto quando si faccia questione di persone e quando si debba garantire l'obiettività e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il Presidente designa gli scrutatori e procede allo scrutinio secondo la prassi usuale:
a) verifica preliminare del numero delle schede in rapporto ai votanti; dovrebbero corrispondere nel caso che tutti abbiano votato, in ogni caso il numero delle schede non dovrà superare quello dei votanti, se tale ipotesi si verificasse la votazione deve essere subito annullata senza neppure procedere allo spoglio;
b) spoglio delle schede da parte degli scrutatori;
c) proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.
Se la votazione è risultata valida a tutti gli effetti, non sono cioè state riscontrate irregolarità, ed è stata conseguita la maggioranza prescritta, non si può procedere a nuova votazione per nessun motivo.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente, quando la votazione è palese.
Il votante che si astiene non viene considerato votante proprio in quanto la sua è astensione dal votare.

16. ATTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Tutti gli atti esterni del Consiglio di Istituto devono essere controfirmati dal Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale.
Il Dirigente Scolastico si incarica di dare esecuzione alle delibere del Consiglio.

17. RAPPORTI TRA I VARI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali garantiscono l'efficacia dell'autonomia dell'istituzione scolastica nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. Il dirigente scolastico esercita le funzioni proprie definite dal D.L.vo n. 59/1998 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e apprendimento.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi coordina e dirige i servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente Scolastico.
Il personale della scuola e i genitori partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

TITOLO 4
ORGANI COLLEGIALI

Art. 29 – Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di 1 docente, di 1 non docente e di 2 genitori.
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituzione Scolastica ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
Ai sensi dell'art.2 comma 3 del DI 44/01 Il Dirigente Scolastico predispone il programma annuale, che viene poi proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto.
La Giunta Esecutiva inoltre prepara i lavori del Consiglio fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso.

2. CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La convocazione della Giunta è disposta a cura del Presidente della Giunta stessa con un preavviso di almeno 5 giorni e comunicata a tutti i componenti del Consiglio.
Alle sedute della Giunta può essere invitato anche il Presidente del Consiglio, qualora non ne faccia parte.

TITOLO 4
ORGANI COLLEGIALI

Art. 30 – Norme di funzionamento del Collegio Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art.7 del D.Lgs. 297/1994.

2. Il Dirigente Scolastico si incarica di dare esecuzione alle delibere del Collegio Docenti.

TITOLO 4
ORGANI COLLEGIALI

Art. 31 – Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti

1. Il Comitato per la Valutazione dei docenti è formato da tre docenti, due genitori e un membro esterno ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dal comma 129 dell'art. 1 della L. 107/2015

2. Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti e compiere la revisione annuale.

3. Il Comitato, formato dalla solo componente docenti, integrato da un docente con le funzioni di tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

TITOLO 4
ORGANI COLLEGIALI

Art. 32 – Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe

. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato, membro del Consiglio, e sono convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti e/o con la sola presenza dei docenti in base alla normativa vigente.

2. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

TITOLO 4
ORGANI COLLEGIALI

Art. 33 – Norme di funzionamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n. 2 genitori eletti;
- n. 1 docente nominato dal Consiglio di Istituto.

2. Procedura per l'elezione dei genitori all'interno dell'Organo di garanzia:
- invio nota informativa a tutti i genitori degli alunni delle scuole secondarie dell'Istituto
- tutti i genitori degli alunni delle scuole secondarie dell'Istituto sono elettori attivi e passivi
- sono istituiti due seggi per le elezioni: uno presso la scuola sec. Bianchi di Codroipo e uno presso la scuola sec. Svevo di Varmo)
- il Consiglio di Istituto procede allo scrutinio e alla ratifica del risultato delle elezioni
- in caso di parità precede chi ha il figlio più giovane frequentante l'Istituto (scuola secondaria), poi in ordine l'età (chi è nato prima) e l'ordine alfabetico

3. Il Consiglio di Istituto nomina, altresì, supplenti per la componente dei genitori tutti i non eletti, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico (quando non ci sono più figli frequentanti la scuola secondaria) o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

4. L'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del Consiglio di Istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

5. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti da parte di chiunque ne abbia interesse in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

6. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte di chiunque ne abbia interesse all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

7. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori.
La comunicazione **ordinaria** deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O. G. anche con un solo giorno di anticipo ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).

8. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

9. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

10. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione; le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

13. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata.

14. Il Dirigente Scolastico informerà della decisione il Consiglio di classe e il ricorrente mediante atto formale.

15. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

16.I provvedimenti disciplinari non esauriscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro Istituto.

17. L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato a decidere su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.